

**Consorzio  
Ortofrutticolo  
dell'Agro  
Nocerino  
Sarnese**

---

# **REGOLAMENTO**

---

**DEL MERCATO**

**ORTOFRUTTICOLO**

**PAGANI - NOCERA INFERIORE**

**E**

**DEL SERVIZIO**

**DI FACCHINAGGIO**

Via Mangioni  
84016 PAGANI (SA)

Tel. (081) 5152580  
Fax (081) 5152577

# INDICE

Art.	Descrizione .....	pag.	Art.	Descrizione .....	pag.
<b>Regolamento del Mercato</b>					
1	Definizione del Mercato .....	4	28	Uso dei posteggi .....	11
2	" " " .....	4	29	Termine e revoca delle assegnazioni .....	11
3	Finalità .....	4	30	Orario di Mercato .....	11
4	Gestione del Mercato .....	4	31	Ordine interno .....	12
5	Commissione di Mercato .....	4	32	Circolazione dei veicoli .....	12
6	Funzione e compiti della Commissione di Mercato .....	5	33	Operazioni di vendita .....	12
7	Direttore del Mercato .....	5	34	Vendite all'asta .....	12
8	Compiti del Direttore di Mercato .....	6	35	Merce in vendita .....	13
9	Personale addetto al Mercato .....	6	36	Norme per la commercializzazione .....	13
10	Rilevazioni statistiche e prezzi .....	6	37	Vendita dei prodotti .....	13
11	Servizio di polizia .....	7	38	Vendita per conto .....	13
12	Servizio di pesatura e verifica del peso. Strumenti di pesatura .....	7	39	Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite .....	13
13	Gestione dei servizi .....	7	40	Merci affidate per la vendita alla Direzione del Mercato .....	14
14	Servizio igienico-sanitario .....	7	41	Provvedimenti disciplinari e amministrativi .....	14
15	Servizio di facchinaggio e trasporto .....	7	42	Commercio all'ingrosso fuori Mercato .....	14
16	Tariffe .....	8	43	Educazione alimentare e iniziative promozionali .....	14
17	Cassa di Mercato .....	8	<b>Regolamento per il servizio di facchinaggio</b>		
18	Responsabilità .....	9	1	Oggetto del servizio .....	15
19	Venditori e compratori .....	9	2	Requisiti per l'esercizio dell'attività di facchinaggio .....	15
20	Commissionari, mandatari e astatori .....	9	3	Responsabilità e obblighi del concessionario .....	15
21	Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alle vendite .....	9	4	Provvedimenti disciplinari .....	15
22	Accesso al Mercato .....	9	5	Modalità di esecuzione del servizio .....	16
23	Disciplina operatori e personale da essi dipendente .....	10	6	Zone del mercato .....	16
24	Destinazioni ed assegnazione dei posteggi e dei magazzini .....	10	7	Uso mezzi meccanici .....	17
25	Assegnazione aree riservate ai produttori .....	10	<b>Organizzazione &amp; Servizi del Mercato .....</b>		
26	Caratteristiche dell'assegnazione dei posteggi .....	10			
27	Gestione dei posteggi .....	11			

**CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO  
DELL'AGRO NOCERINO-SARNESE**

**REGOLAMENTO DEL MERCATO PER IL COMMERCIO  
ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLO ALIMENTARI**

**Art. 1**

**Definizione del mercato**

L'area attrezzata messa a disposizione degli operatori economici per il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari sita in Pagani-Nocera costituisce il mercato Agricolo-alimentare dell'Agro Nocerino-Sarnese ai sensi ed agli effetti della legge della Regione Campania 1 aprile 1975, n. 13.

L'area indicata al comma precedente ha tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del Regolamento-tipo approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n. 300/6 del 29 novembre 1978, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 dell'8.2.1979.

Ai fini del presente regolamento, per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi e confezionati.

Sono da considerarsi prodotti agricolo-alimentari, i seguenti prodotti:

- 1) Frutta fresca
- 2) Frutta secca
- 3) Ortaggi
- 4) Vino
- 5) Olio
- 6) Cereali
- 7) Altri prodotti agricoli
- 8) Derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti di cui ai numeri precedenti.

**Art. 2**

Il Mercato Ortofrutticolo di Pagani Nocera Inferiore è un mercato alla produzione, essendo ubicato in area di forte produzione, di polarizzare l'organizzazione commerciale di tutti i prodotti venduti direttamente dai produttori, loro Consorzio o per conto degli stessi; è anche un mercato di transito, poichè ha svolto storicamente, e continua a svolgere la complessa funzione di attrarre la produzione di diverse zone di origine, creando il necessario assortimento di prodotti e distribuendo i medesimi a largo raggio sul mercato interno e su quello estero.

**Art. 3**

**Finalità**

Il mercato è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare nella giusta misura i produttori e gli addetti alla distribuzione, eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di

turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari.

**Art. 4**

**Gestione del Mercato**

Su concessione della Regione Campania, il Mercato è gestito dal Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino-Sarnese, Società Cooperativa a r.l., più appresso indicata per comodità, semplicemente come Consorzio.

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato ed all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.

**Art. 5**

**Commissione di Mercato**

Presso il Mercato è costituita una Commissione presieduta dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato.

La Commissione è nominata dal Consorzio ed è composta dai seguenti membri designati dai rispettivi Enti, associazioni ed Organizzazioni:

- 1 - tre rappresentanti del Comune di Pagani di cui uno della minoranza eletti dal Consiglio Comunale;
- 2 - tre rappresentanti del Comune di Nocera Inferiore di cui uno della minoranza eletti dal Consiglio Comunale;
- 3 - un rappresentante della Camera di commercio;
- 4 - tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori;
- 5 - tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
- 6 - un rappresentante delle associazioni di consumatori;
- 7 - un rappresentante delle cooperative di consumo;
- 8 - due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel mercato;
- 9 - due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazione;
- 10 - due rappresentanti dei commissionari di mercato;
- 11 - due rappresentanti del commercio al dettaglio;
- 12 - due rappresentanti del commercio ambulante;
- 13 - due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
- 14 - Ufficiale sanitario di Pagani in rappresentanza U.S.L.;
- 15 - un abituale operatore con i mercati esteri;
- 16 - un rappresentante dell'I.C.E. (Istituto Commercio Estero);

La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha la facoltà di eleggere nel proprio

seno un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato, del quale devono far parte, in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione ne determinerà le competenze, entro i compiti propri, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della Commissione e del comitato di coordinamento partecipa senza diritto di voto il Direttore del Mercato.

Ai lavori della Commissione e del comitato di coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, Enti e uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e/o dal comitato di coordinamento è trasmessa all'Assessorato regionale al Commercio, al Consorzio, al Direttore del Mercato a cura del Segretario entro venti giorni dall'adozione.

Un dipendente del Consorzio, quale segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

#### Art. 6

##### *Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato*

La Commissione di Mercato di cui al presente art. 5, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione recante l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

1) esperire parere sul numero dei posteggi, di cui il Mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in

possesso dei requisiti di legge.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del Mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda.

2) esperire parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art. 41 nei confronti degli operatori del Mercato;

3) esperire parere in merito alle tariffe dei servizi di Mercato;

4) proporre al Consorzio le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato stesso, al fine di assicurare, la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto Igienico-sanitario;

5) proporre al Consorzio le modifiche da apportare al regolamento del Mercato al fine di renderlo quanto più rispondente possibile alle esigenze di funzionamento del Mercato stesso;

6) esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente del Consorzio necessario al funzionamento dei servizi di Mercato su proposta del Direttore del Mercato;

7) esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1975 n. 13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di mercato provvede:

a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;

b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

c) a comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

#### Art. 7

##### *Direttore del Mercato*

Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso, la sua nomina è fatta dal Consorzio.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal Consorzio.

L'esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una Commissione nominata dal Consorzio. Al momento della determinazione dei criteri da seguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine al merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del Mercato.

Il Direttore deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da pubbliche Amministrazioni, purchè autorizzato dal Consorzio, nè svolgere attività ritenute incompatibili dal Consorzio con le funzioni da lui svolte nel Mercato stesso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Commercio.

#### **Art. 8**

##### ***Compiti del Direttore del Mercato***

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dal Consorzio e alle decisioni, nella sua competenza, adottate dalla Commissione di Mercato.

Il Direttore dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale stesso.

Al Direttore del Mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;

3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;

4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

5) intervenire per derimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;

6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;

7) proporre al Consorzio o alla Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del Mercato;

8) accertare in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;

9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite, assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;

10) vigilare perchè l'attività dei commissionari dei mandatori e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impediti eventuali frodi;

12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;

13) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 40;

14) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite

dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 14;

15) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

16) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il Direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

#### **Art. 9**

##### ***Personale addetto al Mercato***

Il personale impiegato ed operaio del Mercato è assunto dal Consorzio in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti i dipendenti del settore Commercio.

I dipendenti del Consorzio indicati nei commi precedenti si atterrano alle disposizioni del Direttore del Mercato nell'espletamento dei compiti loro affidati.

#### **Art. 10**

##### ***Rilevazione statistiche e prezzi***

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel Mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al Mercato.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dal Consorzio in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la Direzione del Mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante il periodo della vendita intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità può disporre d'intesa con il Consorzio apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel Mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto

d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece della massima divulgazione.

La Direzione del Mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dell'ultimo comma dell'art. 38.

#### **Art. 11**

##### ***Servizio di polizia***

Nel Mercato l'ordine pubblico è assicurato dai competenti organi di polizia e dai Vigili Urbani dei Comuni di Pagani e Nocera Inferiore in ragione delle rispettive competenze giurisdizionali.

Essi assicurano l'osservanza delle norme che regolano la disciplina veicolare ivi esistente e regolarmente messa in atto con la segnaletica orizzontale e verticale, intervenendo e punendo i trasgressori con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e quelle amministrative di cui agli artt. 106 e 107 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche nonché con le procedure previste dalla legge 24/11/81 n. 689.

Il Consorzio mette a disposizione dei predetti organi di polizia e Vigili Urbani i locali e le dotazioni necessarie.

#### **Art. 12**

##### ***Servizio di pesatura e verifica del peso Strumenti di pesatura***

All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. La Direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

#### **Art. 13**

##### ***Gestione dei servizi***

Il Consorzio provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato.

Il Consorzio per motivi di maggiore efficienza ed economicità, può dare in concessione a terzi tutti i servizi che non intende gestire direttamente.

Nel dare in concessione i servizi a terzi il Consorzio ha l'obbligo di privilegiare forme cooperative, consortili od associative costituite per la gestione dei servizi collettivi.

Il Consorzio può dare in concessione:

- 1) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) il servizio di pulizia del Mercato;
- 3) il servizio di bar e ristorante;
- 4) il servizio di frigorifero;

5) il servizio di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti;

6) il servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;

7) il servizio di pubblicità;

8) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Il servizio di cassa di Mercato viene concesso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Consorzio ed il Concessionario, sentita la Commissione di Mercato.

I Concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il Concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

#### **Art. 14**

##### ***Servizio igienico-sanitario***

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricolo-alimentari immessi nel Mercato, provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità; in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distribuzione e l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciando certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dal Consorzio sentita la Commissione di Mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fonti di entrata in bilancio.

Il Consorzio pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico-sanitari debbono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicazione nelle forme di legge dell'infrazione (affissione all'Albo del provvedimento).

#### **Art. 15**

##### ***Servizio di facchinaggio e trasporto***

Il servizio di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato può essere dato in concessione dal Consorzio a cooperative carovane i cui soci siano tutti in possesso del certificato di iscrizione nel Registro di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 19 giugno 1931 n. 773.

In mancanza di dette concessioni, le operazioni di fac-

chinaggio e trasporto saranno eseguite da facchini liberi esercenti purchè in possesso del certificato indicato nel comma precedente.

Nell'atto di concessione dovrà farsi obbligo alla cooperativa concessionaria del servizio di garantire, in ogni caso, la presenza nel Mercato del numero di facchini al successivo comma.

Il Consorzio su proposta del Direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistano cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e dell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle relative tariffe.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere al Consorzio di tenerne conto, agli effetti della determinazione per l'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento delle proprie attività.

A tale fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il sessantunesimo anno di età.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Consorzio ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno delle loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dal Consorzio sulla

cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dal Direttore del Mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta e orale disposta dal Direttore;
- b) sospensione dal Mercato per un periodo di tempo variabile da 1 a 15 giorni;
- c) nei casi più gravi - sentite le Organizzazioni sindacali di categoria del Mercato più rappresentative a livello nazionale - revoca dell'autorizzazione e espulsione dal Mercato disposta dal Consorzio su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di punizione il punito non può accedere per nessun motivo al Mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

#### **Art. 16** **Tariffe**

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dal Consorzio, sentito il parere della Commissione di Mercato, ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nel comma precedente.

Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività nel Mercato, giusto art. 41.

#### **Art. 17** **Cassa di Mercato**

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente alla gestione di mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, il Consorzio entro il recinto del Mercato, può istituire la cassa mercato, affidandola ad un'azienda di credito, abilitata alla normativa vigente, mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione di Mercato.

Il Consorzio potrà istituire apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del Mercato.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dal Consorzio, sentita la Commissione di Mercato.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla cassa del Mercato.

#### **Art. 18**

##### **Responsabilità**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Consorzio non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Consorzio.

A loro carico il Consorzio può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

#### **Art. 19**

##### **Venditori e compratori**

Sono ammessi ad operare nel Mercato:

##### **A) Venditori**

1) I commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;

2) I produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;

3) I consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

4) Le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27/7/1967 n. 622;

5) Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 legge 1/4/1975 n. 14;

6) Gli Enti comunali di consumo e di approvvigionamento;

##### **B) Compratori**

1) I commercianti all'ingrosso;

2) I commissionari e i mandatari;

3) I commercianti al minuto;

4) Le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

5) Gli Enti comunali di consumo e di approvvigionamento;

6) Le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;

7) I gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori durante l'orario di cui al successivo art. 30.

Avverso la mancata ammissione al Mercato è ammesso ricorso al Sindacato che, sentita la Commissione di Mercato, decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

#### **Art. 20**

##### **Commissionari, mandatari e astatori**

I titolari di concessioni per magazzini e posteggi debbono prestare una cauzione al Consorzio in danaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione, che non può essere inferiore a

lire 500 mila, è fissata dal Consorzio sentita la Commissione di Mercato

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori del Mercato, debbono, parimenti, versare la cauzione prevista dal primo comma.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel Mercato ed è prestata a garanzia nell'ordine:

a) delle somme dovute al Consorzio per mancato pagamento di canoni di concessione magazzini e posteggi, tasse, ecc.;

b) delle spettanze dovute ai propri dipendenti;

c) dei crediti dei produttori, operatori e di ogni altro committente in dipendenza delle operazioni compiute nel Mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato anche gli astatori.

#### **Art. 21**

##### **Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alla vendita**

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel Mercato è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti:

a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 legge 23/3/59 n. 125;

b) certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 19, qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Non sono richiesti particolari requisiti per l'accesso al Mercato da parte di consumatori singoli o associati, durante l'orario previsto per gli stessi.

#### **Art. 22**

##### **Accesso al Mercato**

Per l'accesso al Mercato il Direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 19, apposita tessera munita di fotografia da cui risultino:

1) le generalità del titolare;

2) il titolo di ammissione al Mercato;

3) il periodo di validità.

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento tutti gli operatori devono essere muniti della tessera.

Trascorso tale termine, il Direttore del Mercato, richiedendo in caso di necessità anche l'intervento della forza pubblica, è tenuto a vietare l'accesso al Mercato a coloro che risulteranno sprovveduti della tessera di cui ai commi precedenti.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.



Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Presidente del Consorzio che, sentita la Commissione di Mercato, decide, entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Il Direttore di Mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone se ne ritiene giustificata la richiesta.

#### **Art. 23**

##### ***Disciplina operatori e personale da essi dipendente***

I produttori singoli o associati, i consorzi e le loro cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in Mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel Mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel Mercato che fuori Mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del Mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi delle disposizioni vigenti.

#### **Art. 24**

##### ***Destinazione e assegnazione dei posteggi e dei magazzini***

I posteggi e i magazzini, destinati ad attività di vendita a carattere continuativo dei prodotti di cui al precedente art. 1, sono assegnati dal Consorzio agli operatori indicati alla lettera a) dell'art. 19 del presente regolamento su istanza degli interessati.

Con apposito avviso pubblico saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande e i documenti e i titoli che dovranno essere presentati per la valutazione delle domande stesse.

I posteggi e i magazzini saranno assegnati nell'ordine:

- 1) alle cooperative o consorzi di produttori;
- 2) alle cooperative o consorzi di commercianti;
- 3) agli altri operatori.

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori indicata nel comma precedente saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità:

- 1) rilevanza e continuità dell'attività;
- 2) volume d'affari trattati in precedenza;
- 3) anzianità nel mercato della ditta richiedente.

A parità di condizioni delle ditte richiedenti si ricorrerà al sorteggio.

Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più magazzini o posteggi nell'ambito del Mercato.

Non saranno prese in considerazione, inoltre, richieste di assegnazioni di magazzini o posteggi prodotte da persone incluse nello stato di famiglia dei precedenti assegnatari.

Le assegnazioni dei predetti magazzini o posteggi hanno durata triennale ed avranno scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

Alla scadenza dei tre anni, si procederà ad una nuova assegnazione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Il canone per l'uso di ciascun magazzino o posteggio è stabilito dal Consorzio, sentita la Commissione di Mercato ed approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.

#### **Art. 25**

##### ***Assegnazione aree riservate ai produttori***

Le aree riservate ai produttori singoli ed associati, pari al 20% dello spazio esistente, sono assegnate dal Consorzio ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie indicate nell'art. 19 lettera a).

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione della propria azienda.

Le assegnazioni di durata inferiore a 60 giorni sono effettuate dal Direttore del Mercato.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti, stabilita con le modalità dell'art. 16, deve essere pagata anticipatamente.

Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate mensili anticipate.

#### **Art. 26**

##### ***Caratteristiche dell'assegnazione dei posteggi***

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, subordinatamente all'autorizzazione del Consorzio e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel Mercato, dandone comunicazione documentata al Consorzio.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un magazzino o posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione sia trasmessa alla società solo per la residua durata della concessione, rivolgendo regolare istanza al Consorzio.

Il trasferimento dell'assegnazione alla società può essere

autorizzato purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale, sia di ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del Mercato e purchè non ostino motivo di pubblico interesse.

In tali casi l'assegnazione prevederà la clausola risolutiva qualora la persona fisica ex assegnataria, o in caso di morte, gli eventuali eredi, perdano per qualsiasi motivo, la qualità di socio di detta società. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante, al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o alle associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare al Consorzio i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

#### **Art. 27**

##### ***Gestione dei posteggi***

Il posteggio deve essere gestito dall'interessato dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico può farsi rappresentare, per un massimo di 6 mesi, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da una persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori la gestione potrà essere affidata a persone della società diversa dal rappresentante legale purchè abbia il mandato con rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con il Consorzio, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

#### **Art. 28**

##### ***Uso dei posteggi***

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

Il Consorzio può fissare criteri di uniformità per le indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le aree a deposito di imballaggi vuoti.

Il Consorzio provvede all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alla necessità del Mercato.

Durante le ore di chiusura del Mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

La relativa istanza deve essere presentata tramite il Direttore del Mercato.

#### **Art. 29**

##### ***Termine e revoca delle assegnazioni***

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di Mercato:

- 1) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- 2) uso totale o parziale del posteggio da parte di terzi;
- 3) inattività completa nel posteggio per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Consorzio;
- 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento del Mercato;
- 5) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area.

La revoca è deliberata dal Consorzio; previa diffida all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Nei casi indicati ai numeri 2, 3 e 5, si procederà alla revoca solo per inottemperanza dell'interessato alla diffida di cui al precedente comma.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Consorzio liberi da persone o cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombrò a cura del Consorzio e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

#### **Art. 30**

##### ***Orario del Mercato***

L'orario di funzionamento dei mercati, aventi la stessa tipologia funzionale e la stessa specializzazione merceologica, è unico per tutto il territorio della Regione.

L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonchè ove previste, delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

In particolare per i mercati di cui al precedente art. 2, l'orario di cui al primo comma del precedente articolo è il seguente:

**a) mercati alla produzione:**

- l'orario di funzionamento è determinato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge 1 aprile 1975, n. 13, per singole produzioni e relativi periodi di raccolta.

In ogni caso, l'orario come sopra determinato, è unico per l'intero territorio della Regione;

**b) mercati di transito:**

- apertura cancelli ..... ore 3,00
- inizio contrattazioni ..... ore 4,00
- termine contrattazioni ..... ore 11,30
- chiusura mercato ..... ore 11,30
- chiusura cancelli ..... ore 12,00

**c) mercati di consumo:**

- apertura cancelli ..... ore 3,00
- inizio contrattazioni ..... ore 5,00
- termine contrattazioni ..... ore 11,00
- vendita diretta consumatori ..... ore 11,30- 12,30
- chiusura mercato ..... ore 12,30
- chiusura cancelli ..... ore 13,00

Nel periodo 1 novembre - 30 marzo i predetti orari sono ritardati di un'ora;

**d) centri mercantili alimentari:**

- apertura cancelli ..... ore 4,00
- inizio contrattazioni ..... ore 11,00
- vendita diretta consumatori ..... ore 11,30- 12,30
- chiusura mercato ..... ore 12,30
- chiusura cancelli ..... ore 13,00
- apertura cancelli ..... ore 14,00
- inizio contrattazioni ..... ore 14,30
- termine contrattazioni ..... ore 18,00
- vendita diretta consumatori ..... ore 18,30- 19,30
- chiusura mercato ..... ore 19,30
- chiusura cancelli ..... ore 20,00

Nei periodi di forti produzioni l'orario di funzionamento dei mercati di cui al presente articolo può essere aumentato di tre ore al giorno.

I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale prevista dall'art. 5 della legge 1 aprile 1975, n. 13, e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno per ciascun tipo di mercato.

L'Ente gestore, sentita la Commissione del Mercato, può autorizzare l'anticipo dell'orario apertura dei cancelli fino a un massimo di tre ore, fermo restando in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.

I mercati di cui al presente articolo osserveranno la chiusura completa di domenica e nei seguenti giorni:

- 1° gennaio;                      - lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile;                      - 1° maggio;
- 15 agosto;                      - 1° novembre;
- 8 dicembre;                    - 25 dicembre;
- 26 dicembre.

**Art. 31**  
*Ordine interno*

E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:

- a) effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati a norma dell'art. 24;
- b) abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, sulle aree destinate ai produttori singoli o associati;
- c) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la CIRCOLAZIONE;
- d) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc, senza autorizzazione;
- g) introdurre cani;
- h) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- i) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- l) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- m) ogni atto contrario alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla Direzione, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore, secondo le norme prescritte dal Consorzio e sentita la Commissione di Mercato.

**Art. 32**  
*Circolazione dei veicoli*

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in Mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del Mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del Mercato lo consentano.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonchè il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dal Direttore, con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dal Direttore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esso, nonchè la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal Consorzio su proposta del Direttore del Mercato, sentita la Commissione di Mercato.

Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

**Art. 33**  
*Operazioni di vendita*

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. Il Direttore comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel Mercato.

**Art. 34**  
**Vendita all'Asta**

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte del Consorzio o da astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Il Consorzio provvede, sentita la Commissione di Mercato, a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

**Art. 35**  
**Merce in vendita**

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterati e rispondenti ai requisiti igienico sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover, per il ritiro stesso, corrispondere al Consorzio alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Il ritiro dal Mercato dei prodotti agricolo-alimentari può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 14 del presente Regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

**Art. 36**  
**Norme per la Commercializzazione**

Per la classificazione, la calibratura, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al presente art. 1 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, nonché ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

**Art. 37**  
**Vendita dei prodotti**

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero, a collo. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

Il Direttore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 19 e da produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente Regolamento e da loro dipendenti.

Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e a persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività commerciale.

E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

La norma di cui al primo comma, andrà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del Regolamento-tipo regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 38**  
**Vendite per conto**

I concessionari ed i mandatari ammessi ad operare nel Mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di Mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello star del credere.

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandatari, regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto deve risultare:

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto e il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transizioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

**Art. 39**  
**Certificazione per merci**  
**non ammesse alla vendita o deperite**

Gli operatori del Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata affissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato il quale d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commercializzazione delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi, alle disposizioni suddette, non può in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

**Art. 40**  
**Merci affidate per la vendita**  
**alla Direzione del Mercato**

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari o di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dal Consorzio, sentita la Commissione di Mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

- a) delle merci affidate alla Direzione per la vendita;
- b) delle merci pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili;
- c) delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al Mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitare il deterioramento.

I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del Mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavo netto delle suddette vendite.

Il Consorzio e la Direzione del Mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittenti o altri, per pagamenti a essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

**Art. 41**  
**Provvedimenti**  
**disciplinari ed amministrativi**

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste dalle altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Mercato, vanno punite

tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore;
- b) sospensione dei colpevoli da ogni attività di mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
- c) sospensione da ogni attività di mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dal Consorzio, sentita la Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore di Mercato;
- d) revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per i motivi di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni irrogati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati al Consorzio e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli Albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all'ingrosso le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 giugno 1971 n. 426.

**Art. 42**  
**Commercio all'ingrosso fuori mercato**

L'esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori dal Mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del Regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento di esse.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del mercato, il Sindaco, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

**Art. 43**  
**Educazione alimentare**  
**e iniziative promozionali**

Nel quadro delle indicazioni della Giunta Regionale il Consorzio, sentita la Commissione del Mercato, elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinato agli utenti del Mercato ed ai consumatori e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale stessa.

Gli operatori del Mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.

Il Consorzio, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del Mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative e adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.